



AC 2325

**Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante
“*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione
tecnologica*”**

PROPOSTE DI EMENDAMENTI PRESENTATI solo ammissibili

N.B. Gli emendamenti fondamentali sono segnalati con **

Sommario

NORME DI PROROGA PER IL SOSTEGNO ALLE CRISI FINANZIARIE DEGLI ENTI LOCALI.....	3
1- Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale	3
2- Possibilità di contrarre mutui per anticipo/cofinanziamento da parte di enti in crisi finanziaria **	4
3- Strumenti di rifinanziamento del “Bando periferie” e concessione di anticipazioni in caso di crisi finanziaria **	5
NORME DI FINANZA LOCALE.....	6
4- Proroga al 2020 dell'accantonamento FCDE a consuntivo con le regole del preventivo **	6
5- Armonizzazione norma FSC **.....	6
6- Modifica dell'articolo 1, comma 8, del d.l. n. 162 del 2019 (PAGOPA) **	7
PROROGA NORME CONTRIBUTI SPESE DI PROGETTAZIONE.....	8
7- Proroghe di termini per Fondi progettazione per l'anno 2020	8
PROROGA NORME IN MATERIA DI PERSONALE	9
8- Spesa per il personale di Polizia locale **	9
9- Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli Enti locali	10
10- Salvaguardia dei piani delle assunzioni del personale **	11
11- Programma Operativo nazionale Inclusione	11
12- Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa	12
13- Semplificazione dei tetti alla spesa di personale	12
14- Accoglienza integrata.....	13
15- Piani dei fabbisogni di personale	13
NORME CORRETTIVE D.L. SISMA (DL 123/2019).....	14
16- Proroga autorizzazione siti temporanei di deposito e stoccaggio per le macerie ** .	14
17- Proroga di termine per contributi sisma Centro Italia **	15
PROROGHE NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ PARTECIPATE.....	15
18- Proroga del triennio utilizzato quale soglia di fatturato medio transitorio per la dismissione delle società partecipate di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.....	15
PROROGHE NORME IN MATERIA DI INDAGINI DI VULNERABILITÀ SISMICA	16
19- Differimento termini.....	16

NORME DI PROROGA PER IL SOSTEGNO ALLE CRISI FINANZIARIE DEGLI ENTI LOCALI

1- Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale

1. Per l'anno 2020, nelle more di una più generale riforma del titolo VIII del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano di riequilibrio pluriennale, possono richiedere al ministero dell'Interno entro il 31 gennaio 2020 un contributo a titolo di anticipazione, a valere sul fondo di cui all'articolo 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 è assegnata mediante decreto del ministero dell'Interno da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei limiti delle disponibilità del fondo, in proporzione della differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020 a titolo di ripiano del piano di riequilibrio pluriennale di ciascun ente locale richiedente e la rata annuale dovuta nell'esercizio immediatamente precedente l'applicazione degli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 18 del 2019. In deroga al comma 1 dell'articolo 243-sexies del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, le somme anticipate possono essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso.
3. L'anticipazione di cui al presente articolo è restituita in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

39.7 Madia

39.010 Pastorino

Motivazione

La norma assicura una maggior disponibilità di risorse di cassa agli enti coinvolti nell'applicazione dei più restrittivi criteri derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, al fine di permettere un più ordinato processo di rientro agli enti locali in "predissesto", facendo leva su un utilizzo più intenso del fondo di rotazione già previsto dal TUEL a sostegno dei piani di riequilibrio.

Nello specifico, la proposta normativa sopra formulata:

- *il comma 1 identifica gli enti locali beneficiari in quelli direttamente coinvolti dagli effetti della sent. CCost n.18/2019*
- *il comma 2 chiarisce la destinazione delle risorse finanziarie derivanti dall'accesso all'anticipazione, integrando l'art. 243-sexies del TUEL.*
- *Il comma 3 definisce la durata decennale dell'anticipazione che viene restituita in rate annuali di ammontare uniforme, secondo le modalità già in uso per il fondo di rotazione.*

2- Possibilità di contrarre mutui per anticipo/cofinanziamento da parte di enti in crisi finanziaria **

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 243-*bis*, al comma 9-*bis*, sono aggiunte in fine le seguenti parole “, nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all’ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall’Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.”;
- b) all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all’ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall’Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.”;

38.02 Pastorino inammissibile

38.3 Lollobrigida inammissibile

39.27 Pella

39.58 Navarra

Motivazione

La norma proposta consente agli enti in pre-dissesto (lett. a) e agli enti in dissesto (lett. b) di accedere a mutui, in aggiunta alle eccezioni attualmente previste, anche per la copertura di spese, sostenute anche a titolo di anticipazione, per il finanziamento di progetti nell’ambito di Programmi nazionali o comunitari, la cui adesione può assicurare all’ente opportunità di sviluppo territoriale ed il cui mancato sostenimento determinerebbe la perdita del finanziamento stesso, con grave danno per l’ente.

Va altresì segnalato che la proposta contribuisce all’attuazione dell’Accordo del 18 ottobre 2018 presso la Conferenza unificata sul “Bando periferie”, che concordava sulla “opportunità di individuare strumenti che consentano agli Enti beneficiari che siano in condizioni di riequilibrio finanziario pluriennale di poter contrarre debiti per anticipazioni strettamente funzionali allo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni stesse”.

3- Strumenti di rifinanziamento del “Bando periferie” e concessione di anticipazioni in caso di crisi finanziaria **

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 978 sono inseriti i seguenti:

“978-bis. A decorrere dal 2020, le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione realizzate in fase di appalto o in corso d'opera, dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel "Programma straordinario" di cui ai commi da 974 a 978, nonché le risorse derivanti da eventuali revoche dei finanziamenti stessi, sono assegnate al Fondo di cui al precedente comma 978 e sono riutilizzate per la realizzazione di interventi aventi le medesime finalità. È comunque fatto salvo l'utilizzo delle economie realizzate sulla base di espressa autorizzazione del Gruppo di monitoraggio istituito ai fini della gestione del predetto programma e previa istanza opportunamente documentata, purché previsto dalle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli enti locali beneficiari e finalizzato alla realizzazione di lavori o servizi approvati nell'ambito del medesimo quadro economico dell'intervento finanziato.”

“978-ter. Al fine di facilitare la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito del Programma di cui ai commi da 974 a 977, per l'anno 2020, a favore degli enti beneficiari di contributo e sottoscrittori delle convenzioni o accordi di cui al comma 977, che, alla data del 1° gennaio 2020, abbiano deliberato lo stato di dissesto finanziario di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, o che abbiano deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è concessa, su apposita richiesta da presentarsi entro il 28 febbraio 2020, un'anticipazione a valere sul contributo oggetto di convenzionamento, di importo non superiore al 20 per cento delle somme complessivamente previste dal progetto, al netto di quelle già oggetto di rendicontazione. Le modalità della richiesta e di erogazione dell'anticipazione sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).”

39.28 Pella

39.59 Mancini inammissibile

39.052 Lollobrigida inammissibile

Motivazione

L'articolo 1, commi 974-977, della legge di bilancio 2016, ha istituito un "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia" di cui risultano attualmente beneficiari tutti i capoluoghi e le città metropolitane che hanno presentato validi progetti.

Il successivo comma 978 prevede, per l'attuazione delle predette disposizioni, l'istituzione di un apposito Fondo.

Considerate le finalità previste dal legislatore con il cd “Bando periferie”, si ritiene opportuno che le risorse derivanti da economie di gestione, dagli eventuali ulteriori residui non utilizzati, oltre che da eventuali revoche dei finanziamenti, siano riassegnate al Fondo e siano finalizzate alla promozione di ulteriori interventi analoghi a quelli già oggetto del Bando, così da assicurare un primo ulteriore canale di stabile finanziamento per questa importante misura.

Al fine di assicurare stabilità alle regole convenzionali già adottate per una parte delle convenzioni (in particolare quelle della cosiddetta seconda tranche), la norma conferma la possibilità di utilizzo di economie nei ristretti limiti a suo tempo ivi previsti (interventi compresi nel medesimo quadro economico).

Con il comma 978-ter viene disposta la concessione di anticipazioni agli enti beneficiari del Bando che si trovino in condizioni di crisi finanziaria.

NORME DI FINANZA LOCALE

4- Proroga al 2020 dell'accantonamento FCDE a consuntivo con le regole del preventivo **

1. Al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio" sono sostituite dalle seguenti "salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio".

39.31 Pella

39.62 Madia

39.055 Lollobrigida

39.013 Pastorino

Motivazione

La proposta proroga al 2020 la modalità di determinazione del FCDE prevista a rendiconto, disciplinata dal punto 3.3 del principio contabile 4/2, così da tenere conto della gradualità di accantonamento minimo a preventivo. In tal modo, si garantisce che il differenziale tra lo stanziamento in sede di bilancio di previsione a titolo di FCDE e l'accantonamento dello stesso in sede di rendiconto non determini un peggioramento del risultato di amministrazione degli esercizi nei quali è previsto, in via normativa, tale differenziale, ossia per gli esercizi 2015-2020.

5- Armonizzazione norma FSC **

1. Al comma 449, lettera d-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "per gli anni dal 2018 al 2021" sono sostituite dalle parole "per gli anni dal 2018 al 2030" e le parole "a decorrere dal 2022" sono sostituite dalle parole "a decorrere dal 2031".

39.32 Pella

4.150 Lorenzin

12.02 Prisco

Motivazione

La modifica proposta intende armonizzare la destinazione della quota del FSC di 25 mln. di euro, destinata a correggere le penalizzazioni dovute alla redistribuzione progressiva delle risorse in base ai criteri perequativi, con la nuova durata del percorso perequativo, prolungata fino al 2030 per effetto del comma 1 dell'articolo 57 del dl Fiscale (dl 124/2019). L'attivazione del correttivo è infatti tuttora prevista in scadenza al 2021, termine entro il quale nella previgente disciplina del FSC il processo di perequazione avrebbe dovuto concludersi.

6- Modifica dell'articolo 1, comma 8, del d.l. n. 162 del 2019 (PAGOPA) **

All'articolo 1, comma 8, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole “30 giugno 2020”, ovunque ricorrano, sono sostituite con le parole “30 giugno 2021”;
- b) dopo le parole “abilitati ad operare sulla piattaforma.” aggiungere le parole “Gli enti locali che ne faranno richiesta potranno avvalersi, a partire dal 30 giugno 2020, dei servizi gratuiti resi disponibili dalla società di cui all’articolo 8, comma 2 del decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018, n. 135, per garantire l’integrazione con la piattaforma.”

1.45 Pella

1.46 Frassini

1.47 Lollobrigida

39.66 Mancini

Motivazione

Nonostante gli obblighi e i divieti progressivamente introdotti dalla norma, il numero delle amministrazioni, non solo locali, effettivamente operative sulla piattaforma pagoPA continua ad essere ampiamente inferiore alle attese. Secondo dati AgID, a ottobre 2019 il 32% dei Comuni risultavano essere attivi effettivi, avendo ricevuto un numero di pagamenti superiori alle transazioni di test, mentre solo per il 5% si registravano più di 1.000 pagamenti. Alla stessa data non tutte le Regioni e le PA centrali risultavano pronte.

I vincoli normativi previgenti riguardano:

- *gli enti, che sono obbligati, ex articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 82 del 2005, ad accettare, attraverso pagoPA, “i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico”;*
- *i prestatori di servizi di pagamento (PSP), ai quali è fatto divieto di eseguire i pagamenti che non transitino attraverso il nodo a favore delle amministrazioni.*

Per sostenere l'adozione della piattaforma, l'articolo 1, comma 8, del d.l. n. 162 del 2019:

- *rinvia al 30 giugno 2020 la decorrenza del divieto per i PSP. Tale termine era fissato al 31 dicembre 2019 dall'articolo 65, comma 2, del d.lgs. n. 217 del 2017, modificato dall'articolo 8, comma 4, del d.l. n. 135 del 2018 (cd. decreto semplificazioni);*
- *prevede che gli enti possano aderire attraverso altro soggetto (amministrazione o partner tecnico) già operante in piattaforma.*

Tali nuove previsioni appaiono insufficienti a garantire l'entrata a pieno regime di pagoPA. Manca, infatti, un piano di dispiegamento che tenga conto dell'effettivo stato di adozione della piattaforma e delle oggettive difficoltà incontrate da molte amministrazioni.

Quanto alla possibilità di adesione attraverso altro soggetto, si segnala che si tratta di un modello sancito dalle linee guida AgID sin dall'avvio del progetto e che gli enti già possono avvalersi dell'attività di interfaccia al nodo predisposta da altre amministrazioni aderenti (intermediari tecnologici) o dei servizi prestati da partner tecnologici. L'efficacia del modello, tuttavia, è fortemente condizionata dall'onerosità delle offerte disponibili.

Appare necessario, in questo contesto, prevedere azioni di accompagnamento delle amministrazioni all'uso del sistema e, segnatamente, l'offerta centralizzata di un servizio d'intermediazione di base che, come accaduto per il progetto SIOPE+, sostenga l'adesione degli enti più piccoli e tecnologicamente meno indipendenti.

In questa prospettiva l'emendamento prevede la possibilità per gli enti locali di pianificare, secondo una tempistica sostenibile, l'integrazione del proprio sistema di incasso con il nodo pagoPA attraverso le varie modalità disponibili, compresa la possibilità di avvalersi dei servizi di base messi a disposizione gratuitamente dal gestore della piattaforma.

Motivazione

La norma proposta è necessaria al fine di assicurare modalità certe per la gestione degli atti di accertamento e di riscossione già emessi dagli enti locali e in corso di validità alla data di entrata in vigore della riforma.

PROROGA NORME CONTRIBUTI SPESE DI PROGETTAZIONE

7- Proroghe di termini per Fondi progettazione per l'anno 2020

1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'art. 1, comma 52 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 15 gennaio al 15 marzo e il termine di cui all'art. 1, comma 53 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 28 febbraio al 30 aprile.
2. Sono fatte salve tutte le richieste di contributo comunicate dagli enti locali oltre la data del 15 gennaio 2020 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

1.100 Pella

3.22 Lollobrigida

3.30 Angiola

3.37 De Menech

3.39 Pella

3.40 Formaro

3.42 D'Alessandro

4.34 Navarra

39.045 Lollobrigida

Motivazione

L'emendamento è necessario al fine di consentire ai Comuni, per l'esercizio finanziario in corso, di presentare richiesta di contributo. Il termine del 15 gennaio 2020 previsto dal comma 52 della legge di bilancio 2020 infatti, risulta troppo stretto rispetto ai termini previsti dai commi 52 e 53 della legge di bilancio 2020 (entrata in vigore il 1 gennaio u.s.). Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate successivamente al 15 gennaio e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto che fissa il nuovo termine.

PROROGA NORME IN MATERIA DI PERSONALE

8- Spesa per il personale di Polizia locale **

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art.18-bis Determinazione della spesa per il personale di Polizia locale

3. All'articolo 35-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 dicembre 2018, n. 132, le parole: "nell'anno 2019" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2019, 2020 e 2021". Conseguentemente:
4. - le parole "di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58";
5. - le parole "nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite della spesa di personale determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n. 296".

18.050 Lollobrigida

18.034 Pella

18.015 Madia

18.013 Pastorino

18.06 Bordonali

Motivazione

A fronte della consistente contrazione del personale in servizio negli enti locali indotta da più di un decennio di politiche restrittive sulla spesa di personale, il settore della Polizia locale ha subito un ulteriore vulnus dall'incremento dell'età media del personale in servizio, con conseguente riduzione delle unità di personale destinabili ai servizi operativi sul territorio.

La situazione di emergenza che si è via via aggravata in questo settore è testimoniata dai numerosi interventi normativi adottati d'urgenza su richiesta dell'ANCI per tamponare l'emorragia di personale da adibire alla sicurezza delle Città. Di seguito se ne richiamano in via ricognitiva i più significativi:

il D.L. n. 14/2017, che ha ampliato il budget per le assunzioni a tempo indeterminato del personale di polizia locale per gli anni 2017 e 2018 (80% del turnover per l'anno 2017 e 100% per l'anno 2018);

il D.L. n. 113/2018, che ha ampliato il budget per le assunzioni a tempo indeterminato del personale di polizia locale per l'anno 2019 (possibilità di assumere fino a piena concorrenza di quanto si spendeva per la polizia locale nell'anno 2016).

A decorrere dall'anno 2020, quindi, non è più previsto un regime assunzionale specifico per la Polizia locale: le nuove assunzioni di personale dell'Area di vigilanza dovranno essere effettuate attingendo dall'unico budget complessivo destinato a finanziare l'intero piano assunzionale, in concorrenza con tutti gli altri settori dell'Amministrazione.

Tenuto conto della necessità di potenziare gli organici dei Corpi di Polizia locale, il presente emendamento si pone l'obiettivo svincolare le assunzioni del personale di Polizia locale dalle

limitazioni finanziarie attualmente vigenti per le assunzioni del restante personale, fermo comunque il rispetto degli equilibri di bilancio.

9- Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli Enti locali

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art.18-bis

Semplificazione normativa del regime delle assunzioni di personale negli Enti locali

1. Fermo il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione dei fabbisogni di personale, a partire dall'anno 2020 ai comuni, alle unioni di comuni e alle città metropolitane non si applicano i divieti assunzionali previsti nelle seguenti disposizioni:

- a) articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160;
- b) articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni;
- c) articolo 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
- d) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

18.017 Lorenzin

18.04 Frassini

18.035 Pella

18.049 Lollobrigida

Motivazione

Il divieto di assumere personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, pena la nullità del contratto, con le connesse conseguenze in termini di responsabilità civile per l'Ente e amministrativo-contabile per amministratori/dirigenti/funzionari, è divenuta negli anni la sanzione per eccellenza, collegata a violazioni di comportamenti che nulla hanno a che vedere con la gestione del personale.

Ciò ha determinato e continua a determinare criticità gravi nell'erogazione dei servizi ai cittadini: si pensi alla contiguità temporale tra approvazione dei bilanci consolidati e assunzione del personale educativo ai fini dell'avvio dell'anno scolastico.

E' necessario superare questa strategia sanzionatoria, quantomeno con riferimento al personale della Polizia locale, in quanto destinata pregiudicare l'erogazione dei servizi.

Con questo emendamento, che non necessita di copertura in quanto non comporta spese aggiuntive, si propone la disapplicazione della sanzione del blocco assunzionale, per il solo personale della Polizia locale conseguente al mancato rispetto dei seguenti adempimenti:

- *rispetto del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto, del bilancio consolidato, e relative comunicazioni alla BDAP;*
- *rispetto del termine per la certificazione dei crediti;*
- *adozione del piano delle azioni positive;*
- *adozione del piano della performance.*

10- Salvaguardia dei piani delle assunzioni del personale **

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis Piani delle assunzioni di personale

“I Comuni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 33 comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato in base ai piani triennali 2019-2021 e a quelli in corso di aggiornamento per gli anni 2020-2021, approvati in base alla disciplina vigente nelle more della pubblicazione delle disposizioni attuative di cui al medesimo decreto”

18.036 Pella

18.048 Prisco

Motivazione

Il ritardo nell'emanazione del decreto attuativo dell'articolo 33 del DL n. 34/2019, costringerebbe i Comuni che hanno già approvato i propri piani assunzionali per l'annualità 2020 a riformularli in base alle nuove regole e, in alcuni casi, a perdere i benefici di norme vigenti all'epoca della loro approvazione.

L'emendamento consente, dunque, di salvaguardare i piani assunzionali già approvati con le regole vigenti al 31 dicembre 2019.

11- Programma Operativo nazionale Inclusione

Art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché quelli finanziati con le risorse del Programma Operativo Nazionale Inclusione, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7 del decreto legislativo 147/ 2017, possono essere prorogati di ulteriori 12 mesi, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 50, comma 11, lettera f) del CCNL 21 maggio 2018.

1.111 Pagano U

1.87 Prisco

1.101 Pella

Motivazione

La norma proposta consente la proroga dei contratti a tempo determinato del personale dei servizi sociali finanziati con le risorse di cui all'art. 1, comma 200, della Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) e del Pon inclusione, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 50, comma 11, lettera f) del CCNL Funzioni Locali vigente che consente di derogare ai 36 mesi come durata massima dei contratti a tempo determinato.

12- Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art.18-bis **Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa.**

All'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole "ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica" sono inserite le seguenti: "anche di mantenimento e ad esclusione di quelle riferite alla spesa di personale"; le parole: "di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150" sono sostituite dalle seguenti: "e non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché dei limiti di spesa del personale previsto dalle normative vigenti".

18.021 Madia

18.032 Pella

18.045 Prisco

Motivazione

Il D.L. 98/2011 ha introdotto la possibilità di utilizzare una parte dei risparmi generati da piani triennali di razionalizzazione della spesa per alimentare le risorse per la contrattazione integrativa. L'emendamento proposto ha l'obiettivo di incentivare obiettivi permanenti di riduzione della spesa, consentendo il finanziamento delle risorse decentrate con una quota parte delle economie aggiuntive mantenute nel tempo.

13- Semplificazione dei tetti alla spesa di personale

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art.18-bis **Semplificazione dei tetti alla spesa di personale**

1. Per gli enti locali che determinano la capacità assunzionale in applicazione dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58, le seguenti misure limitative delle assunzioni di personale sono disapplicate:

- articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni;
- articolo 1, commi dal 557 al 557-quater e 562 della legge n 27 dicembre 2006 n. 296;
- articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n. 122 del 30 luglio 2010, e successive modifiche e integrazioni;
- articolo 243-bis, comma 8, lett. g); comma 9 lett. a) e c-bis) e articolo 259, comma 6 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000."

18.023 Lorenzin

18.029 Pella

18.043 Lollobrigida

Motivazione

L'entrata in vigore della nuova disciplina sulla determinazione della capacità assunzionale in base alla capacità finanziaria per i Comuni rende necessario individuare le disposizioni di legge che sanciscono limitazioni puntuali alla spesa di personale che devono essere disapplicate, onde evitare un'ulteriore stratificazione normativa su una materia già estremamente complessa.

14- Accoglienza integrata

Art. 3

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'interno)

All'articolo 3 aggiungere il seguente comma 4:

4. Al decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 come convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, all'art. 16, comma 5 dopo le parole "Negli anni 2018 e 2019" aggiungere le seguenti parole "e 2020"

3.8 Mancini

3.7 Lollobrigida

Motivazione

Anche se al momento attuale non esiste un afflusso straordinario, i Comuni, che non si occupano solo degli aspetti amministrativi, condividono con il privato sociale anche i processi di erogazione dei servizi di accoglienza integrata e costituiscono un valore aggiunto sul piano istituzionale e di forza progettuale.

A maggior ragione se oggi uno dei temi è quello del raccordo con la rete dei servizi territoriali ed emerge sempre più la necessità di una programmazione unitaria degli interventi che possa essere estesa a tutto il settore dei servizi sociali.

Questa norma allora costituisce una misura preziosa per assumere e consolidare nuove professionalità all'interno dei progetti di accoglienza integrata e di rafforzamento del settore dei servizi sociali.

15- Piani dei fabbisogni di personale

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

"Art.18-bis

Piani dei fabbisogni di personale

In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

18.024 Navarra

18.030 Pella

18.042 Lollobrigida

Motivazione

La proposta normativa consente agli Enti locali di procedere alle assunzioni a tempo indeterminato, attraverso lo scorrimento delle graduatorie ancora valide, sulle posizioni previste nei piani dei fabbisogni di personale anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 91, comma 4, del TUEL, ultimo inciso.

La norma è necessaria al fine di assicurare certezza operativa e il necessario coordinamento normativo a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina sulla pianificazione dei fabbisogni di personale, introdotta dal D.Lgs. n. 75/2017, che ha superato il tradizionale concetto di dotazione organica come dotazione statica, a vantaggio di una dotazione finanziaria flessibile in base alle esigenze individuate dall'amministrazione (cfr C.d.C. Veneto n. 189/2018).

NORME CORRETTIVE D.L. SISMA (DL 123/2019)

16- Proroga autorizzazione siti temporanei di deposito e stoccaggio per le macerie

Articolo 15

(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)

Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

«8. All'articolo 28 del decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189 e ssmii, convertito in legge n. 229/2016, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 7 ovunque ricorrano le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2020”

15.128 Lorenzin

15.105 Morgoni

- b) al comma 13-ter le parole “31 dicembre 2019” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2020”».

15.97 Pezzopane

15.106 Pella

15.110 Pastorino

15.32 Polidori

15.55 Prisco

15.70 Caparvi

15.111. Nevi Mandelli

15.135 Lollobrigida

Motivazione

L'emendamento è indispensabile al fine di consentire – in coerenza con la proroga dello stato di emergenza disposta dal DL 123/2019 – l'autorizzazione da parte dei gestori dei servizi di raccolta urbana dei rifiuti di utilizzare siti temporanei di stoccaggio per le macerie. Ciò anche al fine di evitare che la modifica del succitato decreto che, all'articolo 4, dispone un aggiornamento dei piani di gestione straordinaria delle macerie, provochi il paradossale

effetto di bloccare il sistema di raccolta anziché agevolarlo senza una proroga dell'attuale sistema autorizzatorio di raccolta e stoccaggio, anche in deroga alle norme vigenti. Stessa motivazione vale per la lettera b) dell'emendamento, per i materiali di risulta delle attività di scavo per la ricostruzione.

17- Proroga di termine per contributi sisma Centro Italia **

Al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al comma 1-bis dell'articolo 23, le parole "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite da: "alla data del 31 luglio 2019".

15.95 Morgoni

15.109 Pella

15.119 Terzoni

15.09 Prisco

Motivazione

Il comma 1-bis del decreto-legge n. 32 del 2019, nel prevedere contributi per i Comuni di maggior dimensione demografica siti nell'area del sisma Centro Italia (finalizzati "interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali), fissa quale condizione per il beneficio l'avvenuta approvazione del "bilancio 2018" (da intendersi come "rendiconto") entro la data di entrata in vigore della conversione in legge del provvedimento, avvenuta il 17 giugno 2019. Tale riferimento rischia però di escludere alcuni enti per le difficoltà incontrate nel processo di approvazione del rendiconto, connesse anche all'espletamento delle elezioni amministrative del maggio-giugno 2019.

La proroga proposta fissa la data di riferimento al 31 luglio 2019 e permette di recuperare fin dal decreto di riparto i Comuni che rischiano l'esclusione, evitando così di diminuire l'efficacia della norma.

PROROGHE NORME IN MATERIA DI SOCIETÀ PARTECIPATE

18- Proroga del triennio utilizzato quale soglia di fatturato medio transitorio per la dismissione delle società partecipate di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175

Art. 1

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

All'articolo 1, aggiungere il seguente comma:

"11. All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 12-quinquies, sono apportate le seguenti modifiche:

- al primo periodo, le parole "triennio 2017-2019" sono sostituite con le seguenti: "triennio 2018-2020";

- al secondo periodo, le parole “triennio 2017-2019” sono sostituite con le seguenti: “triennio 2018-2020” nonché dopo le parole “e 2016-2018” sono aggiunte le seguenti: “e 2017-2019”.

1.113 Lorenzin

1.70 Prisco

1.88 Pella

Motivazione

La proposta emendativa è necessaria al fine di consentire agli enti locali l'alienazione ovvero la razionalizzazione delle partecipazioni legate al solo valore soglia di bilancio - fissato nel TUSP quale vincolo normativo che però prescinde dalla sana gestione della società - in tempi maggiormente congrui rispetto alla complessità procedurale, alla valutazione delle ricadute sociali ed alla ricerca di soluzioni alternative efficienti ed economiche di gestione dei servizi effettuati. L'emendamento dispone quindi, rispetto a situazioni societarie particolari e complesse, soggette a dismissione per il solo valore del fatturato sotto la media a regime fissata dal TUSP (un milione di euro), la proroga dell'utilizzo del fatturato soglia medio di 500 mila euro anche per triennio di riferimento 2017-2019.

PROROGHE NORME IN MATERIA DI INDAGINI DI VULNERABILITÀ SISMICA

19- Differimento termini

Art. 6

(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)

All'articolo 6 aggiungere i seguenti commi

6. All' articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: "Entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».

7. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: "Entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».

6.6 Angiola

6.8 Morgoni

6.11 Fragomeli

6.22 Russo

6.25 Pella

6.33 Lollobrigida

6.39 Lollobrigida

Motivazione

La proposta emendativa è finalizzata a differire al 31 dicembre 2021 i termini stabiliti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, previsti dall'art. 20 bis del dl 8/2017 e dall'art. 20, c. 5, del d.l. 248/2007; verifiche propedeutiche alla progettazione degli interventi che risulteranno necessari a seguito delle stesse. Si ricorda che il Miur ha indetto il 28 marzo 2018 l'avviso pubblico per erogare contributi finalizzati a tali verifiche e progettazioni e che, con decreto direttoriale Miur 18 luglio 2018, n. 363, su un totale di circa 4.000 domande ricevute dal Miur sono stati finanziati circa 1.500 interventi. Considerato che

il Ministero ha reso noto che intende rendere disponibili ulteriori risorse per lo scorrimento di tale graduatoria, il differimento dei suddetti termini si rende indispensabile per consentire agli enti ad oggi non finanziati di disporre del tempo necessario per effettuare le verifiche e per mettere a norma gli edifici.